

# COMUNE DI MONTELLO

## STATUTO

Delibere nn. 20 e 22 del 27/11/2003 e del 18/12/2003.

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1 - FINI ISTITUZIONALI E PRINCIPI DELL'AUTONOMIA DEL COMUNE**

**1-** Il Comune di Montello, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura unitariamente gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto. **Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo basato sul principio dell'autonomia dei sistemi locali.**

**2-** Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

**3-** L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### **ART. 2 - TERRITORIO**

**1-** Il territorio Comunale si stende per kmq. 1,7 confinante con i Comuni di Gorlago, San Paolo D'Argon, Costa di Mezzate ed Albano S. Alessandro.

**2-** Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

**3-** Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### **ART. 3 - STEMMA, GONFALONE**

**1-** Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con D.P.R. del 22 aprile 1998.

**2-** Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con D.P.R. 22 aprile 1998.

**3-** Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro, e definisce le modalità di concessione.

#### **ART. 4 - FUNZIONI**

**1-** Il Comune in conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello statuto rappresenta la propria comunità, ne garantisce i diritti, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, con riferimento ai valori fondamentali della persona e alla solidarietà tra i cittadini. Il Comune salvaguarda, nel rispetto delle culture e delle presenze multietniche, l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici. Il Comune afferma i principi di pace, fratellanza e libertà fra i popoli,

**promuove interventi di solidarietà e cooperazione, iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rapporti di gemellaggio con comuni di paesi esteri e partecipa ad associazioni ed enti riconosciuti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite.**

**2-** Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

**3-** Spettano al Comune le generalità dei compiti e delle funzioni amministrative, con particolare riferimento alle funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

**4-** Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, assicurando l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni.

**5-** Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.

**6-** Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

#### **ART. 5 - REGOLAMENTI**

**1-** Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.

**Ove** non sia **prevista** alcuna normativa regolamentare, le materie **continuano** ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate.

**2-** Nelle materie riservate alla competenza comunale dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e salvi i limiti posti dagli artt.3 e 4 delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, i regolamenti sopra richiamati non **possono** avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi **devono contenere** norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti nel rispetto dei diritti acquisiti degli interessati.

**3-** I regolamenti **comunali entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dopo il decimo giorno** successivo a quello della loro pubblicazione nell'albo pretorio.

**4-** I Regolamenti comunali possono prevedere sanzioni amministrative e pecuniarie nel caso di violazione degli stessi **ed i regolamenti ne determinano l'entità.**

#### **ART. 6 - ALBO PRETORIO**

**1-** Il Comune ha un "**Albo pretorio**", costituito da apposito spazio individuato nel **palazzo comunale**, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. **Il Comune può altresì individuare altri mezzi ed appositi spazi aggiuntivi e non sostitutivi da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi di maggiore importanza. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.**

**2-** Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

### **TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.**

#### **CAPO 1 - ORGANI DEL COMUNE - IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 7 - ORGANI DEL COMUNE**

1- Gli organi del Comune sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

**ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE**

1- L'Elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2- Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede e da dodici consiglieri.

3- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

4- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

**ART. 9 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

1- Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e svolge le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa **nonché di risorse finanziarie proprie. Il regolamento del Consiglio, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.**

2- Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Le modalità di tale partecipazione sono disciplinate dal regolamento.

3- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a

carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservata dalla legge.

4- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1- Il regolamento **del Consiglio** ne disciplina la organizzazione ed il funzionamento nel quadro dei principi fissati dallo Statuto, e prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

2- **Tale** regolamento deve indicare il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba essere garantita la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3- Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge.

#### **ART. 11 - I GRUPPI CONSILIARI**

1- Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2- Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.

Un gruppo può essere composto da un solo consigliere se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

3- E' ammessa la costituzione di gruppi misti purché formati da almeno due consiglieri.

4- Il regolamento **del Consiglio** disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari.

#### **ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO**

1- La conferenza dei Capi Gruppo è composta dal Sindaco o da chi ne fa le veci, e dai Capi Gruppo consiliari.

2- Il regolamento **del Consiglio** ne disciplina la competenza, la costituzione ed il funzionamento.

3- Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

#### **ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI**

1- Il Consiglio Comunale nomina Commissioni Consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2- Il regolamento **del Consiglio** stabilisce il numero delle Commissioni e la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, nonché il numero dei componenti e le modalità di elezione del Presidente.

3- La presidenza delle Commissioni Consiliari avente funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

- 4- Le Commissioni nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, informazioni, dati, atti relativi allo svolgimento del proprio mandato.
- 5- Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le funzioni di rispettiva competenza, hanno diritto di partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
- 6- Le Commissioni svolgono attività consultiva nei confronti del Consiglio Comunale.
- 7- Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento **del Consiglio**.
- 8- Sono previste altresì Commissioni con la presenza di persone esterne al Consiglio Comunale; il regolamento **del Consiglio ne stabilisce** la composizione, il funzionamento e la competenza.

#### **ART. 14 - I CONSIGLIERI COMUNALI.**

- 1- I Consiglieri **comunali** rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2- Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 3- I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 4- E' Consigliere anziano colui che, nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 5- La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
- 6- E' dovere dei Consiglieri partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Si applicano, per il caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, le norme di legge.
- 7- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale anche su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza.
- 8- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. **L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del Consiglio.**
- 9- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno con le procedure e modalità stabilite dal regolamento **del Consiglio**.
- 10- Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 11- **L'indennità spettante al Consigliere per l'esercizio delle proprie funzioni è costituita dal gettone di presenza. L'interessato, a richiesta, può optare per la trasformazione di tale gettone in una indennità di funzione entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.**
- 12- **Ai Consiglieri comunali il Sindaco può affidare, anche a tempo determinato, incarichi speciali.**
- 13- **I Consiglieri comunali, ivi compreso il Sindaco, possono essere nominati e/o designati dal Sindaco alla carica di Consigliere di Amministrazione presso Enti, Aziende ed Istituzioni, società miste, nonché presso società di capitali costituite a totale e/o prevalente capitale pubblico per l'affidamento di attività e servizi di interesse pubblico.**

**ART. 15 - RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA.**

- 1- I gruppi consiliari e i consiglieri che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al Consiglio di non fare più parte della maggioranza.
- 2- I gruppi consiliari e i consiglieri che non hanno espresso voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge.
- 3- La dichiarazione di gruppi consiliari e consiglieri di fare parte della maggioranza e/o di minoranza è ammessa anche successivamente con effetto dalla data di accettazione della suddetta dichiarazione da parte del gruppo a cui si chiede l'adesione.

**CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE.****ART. 16 - COMPETENZA.**

1- La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali di governo e nella amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei funzionari e dirigenti.

**Spetta alla Giunta in particolare:**

- a) la concessione del patrocinio dell'amministrazione;
  - b) la concessione di contributi e benefici economici non specificatamente individuati;
  - c) l'autorizzazione alle liti attive e passive, alle conciliazioni e alle transazioni;
  - d) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che non comportino varianti urbanistiche;
  - e) le indicazioni per la nomina delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso all'impiego, in assenza di disposizioni regolamentari in materia;
  - f) l'emanazione di direttive relative ad atti di governo di sua competenza;
  - g) gli indirizzi e le indicazioni per la nomina di legali per la difesa in giudizio del Comune;
  - h) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - i) l'adozione del piano triennale del fabbisogno di personale.
- 2- La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio.

**ART. 17 - COMPOSIZIONE**

1- La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori pari a quattro.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.

**ART. 18 - NOMINA**

1- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco, due dei quali possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2- La legge prevede le cause di incompatibilità **per la carica di Assessore.**

3- Non possono contemporaneamente fare della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado.



**ART. 19 - DURATA**

- 1- La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
- 2- La cessazione del Sindaco dalla carica comporta comunque la decadenza della Giunta, con effetto dalla elezione del nuovo Sindaco.
- 3- Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
- 4- Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

**ART. 20 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA**

- 1- Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza o morte.
- 2- Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia immediata.
- 3- La revoca e la decadenza dei singoli Assessori sono pronunciate dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio **nella prima seduta utile**.

**ART. 21 - FUNZIONAMENTO.**

- 1- La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, cui compete **fissare il giorno dell'adunanza e formare l'ordine** del giorno.
- 2- La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
- 3- Le sedute della Giunta non sono pubbliche. **Ad esse partecipa il Segretario, che può essere coadiuvato da un funzionario della segreteria. Alle sedute di Giunta può essere invitato il Direttore Generale.**

**ART. 22 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE.**

- 1- Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire ed assumere incarichi e/o consulenze professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
- 2- **Agli amministratori si applicano le norme previste per gli organi comunali elettivi in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.**

**CAPO III - IL SINDACO****ART. 23 - COMPETENZA**

- 1- **Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, del quale ha la rappresentanza, e Ufficiale del Governo.**  
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, secondo la formula "giuro di osservare lealmente la Costituzione".
- 2- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla.
- 3- Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 4- Il Sindaco attua gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, **sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, alla esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune**, ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle strutture gestionali e amministrative.
- 5- Il Sindaco in particolare:
  - a) impartisce direttive al Segretario, **al Direttore Generale e ai funzionari in ordine alle gestione dei servizi e degli uffici;**

- b) **conferisce** anche con delega agli assessori le sue competenze e attribuzioni per materie o per settori omogenei;
- c) **conferisce** la delega per la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori e ai dirigenti,
- d) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, secondo le disposizioni di legge e dello statuto;
- e) adotta, nelle forme di legge, le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **sulle quali può essere richiesto il parere di regolarità tecnica**;
- f) **informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze complessive e generali degli utenti**;
- g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- h) **rappresenta il Comune in giudizio**; compie gli atti conservativi e gli atti cautelativi dei diritti del Comune stesso;
- i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, conferisce gli incarichi anche di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge;
- l) coordina e organizza nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 6-** Relativamente ai servizi di competenza statale, il Sindaco, quale **Ufficiale di Governo, sovrintende**:
- a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 7-** Il Sindaco, quale **Ufficiale del Governo**, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 8-** Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 7 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 9-** Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

### TITOLO III - UFFICI E PERSONALE

#### **ART. 24 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

- 1-** L'Amministrazione del Comune si attua per obiettivi ed è informata ad una organizzazione del lavoro per progetti e per programmi; deve promuovere le condizioni di pari opportunità dei dipendenti ed il rispetto dei diritti sindacali.
- 2-** Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura organizzativa interna, informandosi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.



**ART. 25 - STRUTTURA**

- 1- La struttura organizzativa del Comune si articola per settori.
- 2- Il settore può articolarsi in servizi e unità operative.

**ART. 26 - PERSONALE**

- 1- Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione.
- 2- La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
- 3- Il regolamento dello stato giuridico del personale disciplina in particolare:
  - a) la dotazione organica;
  - b) le modalità di inizio e cessazione del servizio;
  - c) la disciplina relativa ai collaboratori esterni;
  - d) le modalità organizzative della commissione di disciplina;
  - e) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
  - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - g) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
- 4- Il personale è inquadrato in categorie e profili in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
- 5- L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

**ART. 27 - SEGRETARIO COMUNALE.**

- 1- Il Segretario **comunale** svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge collaborando con gli organi di governo del Comune nella azione giuridico - amministrativa.
- 2- Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e dei servizi.
- 3- Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla **Giunta**.
- 4- Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di **sovrintendenza** e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

**ART. 28 - ATTRIBUZIONI GENERALI**

- 1- Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
- 2- In particolare il Segretario adotta i seguenti atti, **qualora non siano nominati i responsabili dei servizi**:
  - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
  - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con

deliberazione di giunta;

**d)** liquidazione di spese regolarmente ordinate;

**e)** presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

**f)** adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

**g)** verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

**h)** verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

**i)** liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

**l)** sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

#### **ART. 29 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE**

**1-** Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne dell'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

**2-** Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

**3-** Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### **ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO**

**1-** Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

**2-** Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

**3-** Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

**4-** Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### **ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA**

**1-** Il Segretario **comunale** partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione.

**2-** Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

**3-** Cura la trasmissione degli atti deliberativi ai gruppi consiliari, ne attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

#### **ART. 32 - ATTRIBUZIONE ROGATORIA**

**1-** Il Segretario comunale redige tutti i contratti sottoscritti dal Sindaco in nome e per conto del Comune, **può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune.**

#### **ART. 33 - DIRETTORE GENERALE**

1- Al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, può essere nominato, previa stipula di convenzione con altro o altri comuni, un Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo all'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che **sovrintende** alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

**2- Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo principi di professionalità ed esperienza, e tale incarico può essere affidato al Segretario comunale, in aggiunta alle attribuzioni allo stesso conferite dalla legge e dal presente Statuto.**

#### TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

##### **ART. 34 - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

1- Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

**2- Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposta, tasse e tariffe.**

##### **ART. 35 - FINANZA LOCALE**

1- La Finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
- h) risorse per investimenti;**
- i) altre entrate.**

2- I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e **integrano** la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

**3- Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile, e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.**

**4- Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono, ove possibile, garantire al Comune risorse finanziarie compensative.**

##### **ART. 36 - LASCITI E DONAZIONI**

1- Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni.

##### **ART. 37 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1- Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

**2- Il Consiglio comunale delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.**

**3- Il bilancio e i suoi allegati** devono essere redatti in modo da consentire la lettura

per programmi, servizi ed interventi.

**4-** Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

#### **ART. 38 – RENDICONTO**

**1-** I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

**2-** Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

**3-** La Giunta Comunale allega **al rendiconto** una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore **dei conti**.

**4- Lo schema di conto consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dalla Giunta sono inviati al revisore dei conti per il parere di competenza.**

#### **ART. 39 - ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**1-** L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio, la gestione finanziaria e l'attività contrattuale sono disciplinati con regolamento.

#### **ART. 40 – REVISORE DEI CONTI**

**1-** Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

**2-** Non possono essere eletti alla carica di revisori e se eletti decadono:

- a) coloro che non siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale,
- b) coloro che hanno con il Comune rapporto di prestazione d'opera retribuita;

**3-** Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

**4-** Il revisore dei conti, in conformità delle disposizione del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria della gestione dell'Ente,
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

**6-** Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

**7-** Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

#### **ART. 41 - CONTABILITÀ ECONOMICA**

**1-** Il regolamento di contabilità detta norme per la effettuazione del controllo economico interno alla gestione e per la rilevazione dei conti dei servizi.

**2-** La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

### **TITOLO V - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **CAPO I - SERVIZI**

**ART. 42 - I SERVIZI PUBBLICI**

- 1-** Il Comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi e lo svolgimento di attività finalizzata al conseguimento di obiettivi e scopi di rilevanza sociale e alla promozione dello sviluppo civile ed economico della Comunità.
- 2-** Il Consiglio e la Giunta secondo la rispettiva competenza, provvedono a scegliere la forma della gestione dei servizi, mediante valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla legge.

**ART. 43 - LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI**

- 1-** Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente **o totale** capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
  - e) mediante stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e province, interessati alla gestione del servizio;
  - f) mediante attività che possono essere adeguatamente esercitate anche nella autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA****ART. 44 - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI - PRINCIPI DI COOPERAZIONE**

- 1-** L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza attraverso accordi ed intese di cooperazione.
- 2-** Al fine di favorire un processo di riorganizzazione dei servizi, delle funzioni e delle strutture, il Comune può definire forme di gestione sovracomunali.

**ART. 45 - CONVENZIONI**

- 1-** Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi.
- 2-** Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, ivi comprese le conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
- 3-** Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**ART. 46 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

- 1-** Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e

per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

**2-** Il Sindaco agisce sulla base di una deliberazione di indirizzo della Giunta.

**3-** A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

**4-** L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

**5-** La deliberazione di cui al secondo comma è necessaria anche nel caso di accordi di programma promossi da altri enti.

**6-** Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

## **TITOLO VI - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

### **CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **SEZIONE I - L'ACCESSO AI DOCUMENTI - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

##### **ART. 47 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI**

**1-** Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o del regolamento di cui alla Legge 241/90 o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

**2-** Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del "Bollettino ufficiale" della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

**3-** Il regolamento della partecipazione disciplina **le modalità di** rilascio di copie degli atti considerati pubblici.

##### **ART. 48 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI**

**1-** Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

**2-** Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

**3-** Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, il regolamento prevede l'individuazione di un Responsabile presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune.

**4.** Il Comune assicura il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'esercizio della facoltà di interpello di cui alla Legge 27.07.2000 n. 212, adempiendo agli obblighi conseguenti.

##### **ART. 49 - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**1-** Il Comune garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi



all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e secondo la disciplina contenuta nel regolamento.

#### **ART. 50 - AZIONE POPOLARE**

- 1- Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune,
- 2- Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

### **SEZIONE II -**

#### **I SOGGETTI E LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **ART. 51 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- 1- La partecipazione all'amministrazione locale, nelle materie di sua esclusiva competenza, si esercita attraverso gli istituti previsti e disciplinati dal presente statuto e compete ai cittadini singoli ed associati.
- 2- A questo fine si considerano cittadini quanti risultano iscritti nel registro dei residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- 3- Le libere associazioni, ivi comprese le società cooperative, che non perseguano fini di lucro e che abbiano scopi associativi comunque attinenti ad aspetti della vita comunitaria, hanno diritto di partecipare alla amministrazione locale.  
Il Comune tiene, nei modi e nelle forme previste dal regolamento della partecipazione, un registro delle libere associazioni, garantendo al pubblico la permanente consultazione.

#### **ART. 52 - VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

- 1- L'amministrazione può avvalersi, seguendo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, delle libere forme associative operanti nel territorio.
- 2- L'amministrazione, per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati, tiene un elenco aggiornato delle associazioni alle quali, in relazione alle disponibilità di bilancio, potranno essere assegnati dei contributi.  
Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.
- 4- Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

#### **ART. 53 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

- 1- Il Comune può promuovere, con modalità previste dal regolamento, la costituzione, anche in via permanente, di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale:
  - a) per l'acquisizione di particolari conoscenze ed elementi di valutazione (Osservatori);
  - b) per perseguire specifiche iniziative a livello comunale (Comitati);
  - c) per un permanente collegamento con particolari strati sociali (Consulte).
- 2- La promozione dei suddetti organismi è deliberata dal Consiglio con la indicazione delle direttive di azione e dei criteri di costituzione.

#### **ART. 54 - ISTANZE E PETIZIONI**

- 1- Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela

degli interessi comunitari.

**2-** Le istanze e le petizioni, in carta semplice, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco, e devono essere regolarmente firmate.

Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità,

Le istanze e le petizioni devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

**3-** Il Sindaco darà risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, sottoponendolo all'organo competente.

#### **ART. 55 - DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE**

**1-** Tutti i cittadini possono contribuire alla vita del Comune attraverso proposte e suggerimenti motivati.

**2-** L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

**3-** La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli elettori del Comune risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente.

**4-** Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio, tasse ed imposte;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

**5-** Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei proponenti, che comunque devono essere espresse da chi è iscritto nelle liste elettorali del Comune e autenticate dal Segretario Comunale o dai suoi delegati o da un notaio **o dai Consiglieri comunali e, in quest'ultimo caso, in un unico luogo preventivamente autorizzato dal Sindaco.**

#### **ART. 56 - CONSULTAZIONI**

**1-** Il Comune consulta, anche a loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

**2-** Tale consultazione è richiesta, in particolare, per atti fondamentali dell'Amministrazione Comunale con i soggetti, anche collettivi, direttamente interessati agli atti medesimi.

#### **ART. 57 - REFERENDUM**

**1-** Possono essere indetti referendum consultivi, riguardanti esclusivamente materie a carattere locale, fra cui: opere pubbliche che comportino rilevanti impegni di spesa; chiusura al traffico di centri storici; soppressione o trasferimento di plessi scolastici per iniziativa comunale; apertura / chiusura dei Centri Sociali e Circoli culturali comunali; progetti per nuovi servizi comunali; localizzazione impianti potenzialmente nocivi per la salute dei cittadini; istituzione di Parchi e/o Riserve naturali sul territorio comunale. Il referendum non può riguardare le materie indicate nel precedente art. 55, comma 4°.

**2-** Le modalità di effettuazione del referendum sono disciplinate dal regolamento.

### **CAPO II - IL DIFENSORE**

#### **ART. 58 - DIFENSORE CIVICO**

**1-** Considerata la realtà comunale, si ritiene non opportuno l'istituzione del difensore

civico nell'ambito Comunale.

2- Il Consiglio Comunale potrà provvedere, mediante apposita convenzione, ad avvalersi dell'Ufficio del difensore civico di altri enti.

## TITOLO VII - ATTIVITÀ NORMATIVE

### **ART. 59 - FUNZIONI NORMATIVE**

1- I regolamenti, di cui all'art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) sono abrogati da regolamenti approvati successivamente dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono incompatibili o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2- Spetta al Sindaco o all'Assessore da lui delegato adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

### **ART. 60 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

1- L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini o associazioni mediante l'iniziativa di cui all'art. 55.

2- I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 **ed entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dopo il decimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nell'albo pretorio.**

### **ART. 61 - MODALITÀ PER LA REVISIONE DELLO STATUTO.**

1- Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

2- Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi tre anni dalla deliberazione con la quale è stata respinta la proposta.

3- La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla proposta deliberazione di un nuovo Statuto.

### **ART. 62 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO.**

1- Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

2- Gli altri regolamenti richiamati dallo statuto sono deliberati entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto.

3- In caso di modifica dello statuto alla quale debba conseguire anche la modifica dei regolamenti di attuazione già formati o le previsioni di nuovi si applicano i termini previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4- Le norme riguardanti l'elezione del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco si applicano a partire dalla prima elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale.

### **ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE**

**1-** Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.